

COMUNE DI COLICO - PROVINCIA DI LECCO

Numero d'ordine 2211/2017

SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE IDRAULICHE DEL TORRENTE INGANNA A DIFESA DELLE FRAZIONI DI COLICO – CIG

*** **

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **luglio** in Colico e nella casa comunale tra . -----

- il Geom. **BRUNO MAZZINA**, nella sua qualità di Responsabile della Struttura 3 "Programmazione, Gestione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio", il quale agisce in nome e per conto del Comune di Colico (CF 83006690131 e P.IVA 00710580135), con sede in Colico, P.zza V Alpini, in forza di Decreto Sindacale n° 7/2016 "Amministrazione Generale" (Stazione appaltante);-----

- l'Ing. **CLAUDIA ANSELMINI** in qualità di legale rappresentante dello Studio PRO.TEA Ingegneria, con sede legale in Dervio – Via Don L. Penati 1 - (Professionista)

premessi che

- con Determina del Responsabile della Struttura 3 "Programmazione, Gestione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio" n. 62 in data 05.06.2017 è stata pubblicata determinazione a contrarre per affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione e contabilizzazione dei lavori di cui trattasi, con la quale si è individuato come affidatario definitivo lo Studio PRO.TEA Ingegneria. -----

- l'affidamento del servizio è divenuto efficace in data 23.06.2017. -----

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di redazione del progetto di fattibilità



tecnica ed economica e il progetto definitivo delle opere idrauliche del torrente

Inganna a difesa delle frazioni di Colico -----

Art. 2. (Obblighi del Professionista)

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di appalti pubblici. -----

2. Il servizio deve essere espletato in costante rapporto con il RUP, che fornirà per quanto di competenza le informazioni necessarie e/o richieste per il suo svolgimento.-

3. Resta a carico del Professionista ogni e qualsiasi onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli Uffici e Servizi della Stazione appaltante. E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione appaltante, con obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli Uffici e di non gravare gli adempimenti e le procedure che competono agli Uffici medesimi.-----

4. Il Professionista deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli Uffici ed i Servizi della Stazione appaltante.-----

5. Il Professionista è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 L. 20/1994.-----

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

In conformità alle vigenti disposizioni relative all'espletamento dei servizi tecnici il Professionista si impegna a:-----

a. produrre un numero minimo di due copie cartacee di ogni elaborato nonché una copia in formato digitale su supporto cd rom, già retribuite con il compenso stabilito nel presente atto, nonché ulteriori copie che venissero richieste dalla Stazione

appaltante, previa corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta

della Stazione appaltante, le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi

(concorrenti, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, ecc.);-----

b. a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata ed aggiornata degli immobili sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.-----

Art. 4. (Altre condizioni di incarico)

1. La Stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione del Professionista tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico, in particolare il progetto esecutivo dell'opera a cui attiene il presente servizio.-----

La documentazione può essere consultata liberamente dal Professionista. -----

2. Le Parti, con accettazione espressa da parte del Professionista, convengono che:--

a. tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Professionista rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;-----

b. sono disapplicati gli articoli 7 e 9 L. 143/1949, in materia di incarichi collegiali e di anticipazioni, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa, che si trovino in contrasto con il presente contratto;-----

c. sono disapplicati gli articoli 10, 16, 17 e 18 L. 143/1949, in materia di incarichi parziali e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa, che si trovino in contrasto con il presente contratto;---

d. sono disapplicati l'articolo 23.a) e la tabella E L. 143/1949, nonché le analoghe

disposizioni previste dalle leggi di tariffa.-----

Art. 5. (Proprietà degli elaborati e dei documenti)

Tutti gli elaborati e documenti inerenti le attività di cui al presente incarico sono considerati riservati e, dopo l'approvazione a opera della Stazione appaltante, diverranno e resteranno di sua esclusiva proprietà. La Stazione appaltante potrà dunque disporne nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni.-----

Art. 5. (Durata dell'incarico e termini)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA: entro 60 giorni lavorativi dalla stipula del presente atto -----

PROGETTO DEFINITIVO; entro 60 giorni dall'approvazione del Progetto di Fattibilità.-

Non saranno computati nei periodi precedentemente esposti i tempi necessari per l'ottenimento dei pareri preventivi e delle necessarie autorizzazioni degli Enti preposti.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.-----

Art. 6. (Penali)

1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo che precede, è prevista l'applicazione di penali, nella misura dell' 1 per mille dell'importo contrattuale.-----

Art. 7. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà della Stazione appaltante risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Professionista contravvenga alle condizioni ivi contenute, a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP; ovvero non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli; ovvero ancora assuma atteggiamenti/comportamenti ostruzionistici e/o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in

ordine all'oggetto delle prestazioni.-----

2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista in uno dei seguenti casi:-----

a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva con *curriculum* di livello almeno pari a quello sostituito;-----

b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;-----

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;-----

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;-----

g) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;-----

h) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..-----

i) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali di cui al precedente art. 6;-----

l) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale;-----

m) cessione, totale o parziale, del servizio.-----

3. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra



evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e
risoluzione anticipata dei contratti.-----

Art. 8. (Determinazione del corrispettivo)

1. Il corrispettivo contrattuale, fisso, vincolante e onnicomprensivo, è quello risultante dall'offerta presentata in gara dal Professionista Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente articolo è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2, CC ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 CC.-----

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa è stabilito un corrispettivo per onorari e spese - convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, comma 1, CC - per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 e a quelle ad esse sono riconducibili, pari a € 39.800,00 oltre IVA e Contributo Previdenziale, compreso ogni ulteriore onere accessorio.-----

4. La Stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti, specialisti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.----

Art. 9. (Tempistiche e modalità di pagamento del corrispettivo)

1. Il corrispettivo di cui all'articolo che precede, eventualmente diminuito in considerazione dell'applicazione delle penali, è corrisposto secondo le seguenti tempistiche: -----

- 1° Acconto, pari al 30% entro 60 giorni dalla consegna dello Studio di Fattibilità. -----

- 2° Acconto, pari al 50% entro 60 giorni dalla consegna del progetto Definitivo. -----

- Saldo, pari al 20%, entro 60 giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo. -----

2. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'art.12 ed all'accertamento dell'assenza di inadempimenti

erariali ai sensi dell'articolo 48bis DPR 602/1973, come attuato dal DM 40/2008, oltre che alla presentazione della relativa fattura elettronica.-----

Art. 10. (Obblighi assicurativi a carico del Professionista)

1. IL Professionista ha costituito una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.-----

2. Il Professionista ha presentato cauzione definitiva mediante POLIZZA FIDEIUSSORIA numero 277B0358 in data 03.07.2017 rilasciata da ZURICH agenzia di Colico per l'importo di € 3.980,00 pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.-----

3. In qualsiasi momento, la Stazione appaltante potrà richiedere al Professionista la reintegrazione della cauzione ove sia venuta meno in tutto o in parte.-----

4. In assenza di ogni ed eventuale contestazione o pendenza in ordine all'esecuzione dell'incarico, la cauzione sarà svincolata entro 90 giorni dal termine di approvazione ad opera della Stazione appaltante degli elaborati di cui consta l'incarico. In caso contrario, la Stazione appaltante potrà trattenere la cauzione fino alla completa definizione delle contestazioni o pendenze.-----

8. Il Professionista deve altresì presentare una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.-----

9. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori

od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese o maggiori costi ed avrà efficacia dalla data di approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del certificato di collaudo.-----

10. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 1.000.000,00 €, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con DM n. 123/2004.-----

11. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.-----

Art. 11. (Adempimenti legali)

Il Progettista ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale di appartenenza mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità alla data di stipulazione del contratto richiesto dalla Stazione Appaltante.-----

Art. 12. (Divieto di cessione dell'incarico)

1. È fatto divieto al professionista di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi, fatta eccezione per consulenze o collaborazioni per attività specialistiche. -----

2. Il mancato rispetto di tale divieto, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 comma 3, comporta l'immediata risoluzione del contratto ed il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni conseguenti, ivi compresi quelli connessi all'eventuale perdita del finanziamento statale, nonché alla refusione di ogni e qualsiasi spesa eventualmente sostenuta.-----

Art. 13. (Controversie)

1. Per quanto compatibile, trova applicazione l'art. 205 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -----

2. Per qualsiasi vertenza che non fosse possibile comporre bonariamente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Lecco.-----

3. È esclusa ogni forma di arbitrato.-----

Art. 14. (Domicilio e rappresentanza delle parti)

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la propria sede legale. Qualunque comunicazione effettuata dalla Stazione appaltante al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista-----

2. La Stazione appaltante individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Geom. Bruno Mazzina, in qualità di Responsabile della Struttura 3 "Programmazione, Gestione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio" della Stazione appaltante e di Responsabile Unico del Procedimento di affidamento da cui scaturisce il presente servizio, al quale il Professionista è tenuto a far pervenire ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che intenda indirizzare alla Stazione appaltante.-----

Art. 15. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, L. 136/2010, il Professionista deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali l'effettuazione dei medesimi pagamenti di cui al precedente art. 11.-----

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato e,



in particolare:-----

a) i pagamenti a favore del Professionista e dei soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto; -----

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.-----

3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.-----

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ().-----

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.-----

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.-----

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i

predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.-----

Art. 16. (Spese di contratto)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente incarico e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Professionista-----

Art. 17. (Variazioni - Interruzioni - Ordini informali)

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento della prestazione.-----

2. Il Professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.-----

3 In ogni caso, qualunque sospensione o variazione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma precedente, deve essere comunicato immediatamente e per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento.-----

Art. 18. (Conferimenti Verbali)

Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione appaltante. E' inoltre obbligato a far presente alla Stazione appaltante, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni affidate, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. Il Professionista è obbligato senza ulteriori compensi a partecipare a riunioni collegiali, indette dalla Stazione appaltante, anche in orari serali, a semplice richiesta della Stazione appaltante. -----

Art. 19. Codice di comportamento

1. Al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. -----

Il Professionista dovrà in particolare:-----

a) svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;-----

b) rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;-----

c) agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;-----

d) non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del presente servizio; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;-----

e) garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;-----

f) effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;-----

g) astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;-----

h) mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pp.aa. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;-----

i) evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.-----

2.. Nei casi di violazione grave di più principi sopra elencati, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 con tutte le



conseguenze di legge. -----

Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista nella sua interezza, lo sarà invece per la Stazione appaltante solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.-----

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per la Stazione appaltante solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Professionista nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie solo ove strettamente connesse alle prestazioni oggetto del presente incarico.-----

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per la Stazione appaltante solo dopo che la stessa avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa. -----

4. È facoltà discrezionale della Stazione appaltante non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. -----

IL RESPONSABILE STRUTTURA n° 3

**PROGRAMMAZIONE - GESTIONE - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO (Geom. Mazzina Bruno) - FIRMATO DIGITALMENTE**

IL PROFESSIONISTA (Ing. Claudia Anselmini) - FIRMATO DIGITALMENTE

**IL PROFESSIONISTA DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DI QUANTO
STABILITO ALL'ART. 19 E DI ACCETTARLO INTEGRALMENTE**

IL PROFESSIONISTA (Ing. Claudia Anselmini) - FIRMATO DIGITALMENTE